

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

DIRITTO ED ECONOMIA

Classe II

Modulo 2

Unità didattica 1

Il Parlamento

Prof. Antonio Maria Berardi

PARLAMENTO

CAMERA DEI
DEPUTATI

630 DEPUTATI

SENATO
DELLA
REPUBBLICA

315 SENATORI
5 SENATORI A VITA NOMINATI
DAL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
TUTTI GLI EX PRESIDENTI DELLA
REPUBBLICA A VITA

PARLAMENTO

Il Parlamento italiano è costituito dalla **Camera dei Deputati** e dal **Senato della Repubblica**.

La Camera dei Deputati è composta da 630 deputati.

Il Senato della Repubblica è composto da 315 Senatori elettivi, da 5 Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e da tutti gli ex Presidenti della Repubblica.

Le Camere durano in carica cinque anni e si rinnovano con elezioni a suffragio universale diretto con sistema proporzionale e premio di maggioranza.

Il sistema parlamentare italiano rientra nel tipo conosciuto con la denominazione di sistema bicamerale perfetto perché la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Di regola ciascuna Camera si riunisce separatamente nella propria sede.

Il Parlamento si riunisce invece in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica o per la sua messa in stato di accusa ed inoltre per la elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e di un terzo dei membri della Corte Costituzionale.

Oltre ad esercitare la funzione legislativa le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari, delegano il Presidente della Repubblica alla concessione dell'amnistia e dell'indulto, autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali, approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, dispongono inchieste su materie di pubblico interesse.

La Camera dei Deputati

La Camera dei deputati è composta da 630 deputati eletti a suffragio universale diretto da tutti i cittadini di entrambi i sessi che abbiano raggiunto la maggiore età.

Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i 25 anni.

La Camera a sede a Roma nel Palazzo di Montecitorio.



Il palazzo di Montecitorio

La Camera dei deputati ha sede nel palazzo di Montecitorio che è uno storico palazzo romano, la cui facciata principale si affaccia sulla piazza del Parlamento, mentre quella posteriore si affaccia sulla piazza di Monte Citorio.

I lavori di costruzione iniziarono nel 1653 sotto la guida dell'architetto Gian Lorenzo Bernini, su commissione di papa Innocenzo X e vennero terminati oltre venti anni dopo dall'architetto Carlo Fontana, sotto il pontificato di papa Innocenzo XII.

Originariamente esso fu utilizzato come sede della Curia (massimo organismo di amministrazione della giustizia) e come sede del Dazio.

Dopo l'annessione di Roma al regno d'Italia il palazzo venne espropriato e dal 1871 è destinato a sede della Camera dei deputati.



Il Senato della Repubblica

Il Senato della Repubblica è composto da 315 senatori eletti a suffragio universale diretto da tutti i cittadini di entrambi i sessi che abbiano compiuto i 25 anni, da tutti gli ex Presidenti della Repubblica, e da un numero massimo di 5 senatori a vita scelti tra i cittadini che abbiano illustrato la patria nel campo sociale, artistico, scientifico o letterario.

Sono eleggibili a senatore tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto i 40 anni.

Il Senato ha sede a Roma a Palazzo Madama.



Il palazzo Madama

Il Senato della Repubblica ha sede nel Palazzo Madama che è uno storico palazzo romano, la cui facciata principale si apre su Corso Rinascimento, in prossimità di piazza Navona.

L'edificazione fu iniziata sotto papa Sisto IV, nel corso del quattrocento.

Nel cinquecento importanti lavori di restauro vennero commissionati all'architetto Giuliano da Sangallo da Giovanni de Medici, futuro papa Leone X.

Il palazzo divenne la sede romana della famiglia dei Medici. Vi abitarono allungo Giovanni, futuro papa Leone X, Giulio, futuro papa Clemente VII e Caterina, futura regina di Francia.

Il palazzo deve il suo nome a Madama Margherita d'Austria, figlia di Carlo V e moglie di Alessandro de Medici che vi soggiornò a lungo.

Il papa benedetto XIV lo acquistò nel 1755 per destinarlo a sede della polizia.

Dopo l'annessione di Roma al regno d'Italia il palazzo venne espropriato e dal 1871 è destinato a sede del Senato.



LO STATO GIURIDICO DEI PARLAMENTARI

I componenti della Camera dei Deputati si chiamano deputati.

I componenti del Senato della Repubblica si chiamano senatori.

Poiché le due camere costituiscono il Parlamento i loro componenti sono anche chiamati parlamentari.

Lo svolgimento delle funzioni di parlamentare è caratterizzato da particolari garanzie previste dalla Costituzione per assicurare che l'attività dei parlamentari sia libera ed indipendente da pressioni esterne.

INSINDACABILITÀ

(art. 67 Cost.) I parlamentari vengono eletti senza vincolo di mandato, secondo il modello costituzionale che prevede che la sovranità popolare si eserciti attraverso la rappresentanza. (ciò vuol dire che i parlamentari non sono obbligati a votare né secondo le indicazioni dei propri elettori, né secondo le indicazioni del proprio partito).

(art. 68 Cost.) i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni. L'insindacabilità non si estende alle opinioni che il parlamentare esprima come privato cittadino.

IMMUNITÀ

(art. 68 Cost.) Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

INDENNITÀ

(art. 69 Cost.) I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. La prima legge che prevedeva una indennità per i parlamentari fu introdotta nell'ordinamento del Regno d'Italia nel 1912 assieme all'adozione del suffragio universale maschile. Si considerò che molti ceti sociali (come gli operai, i contadini o gli impiegati) non avrebbero potuto di fatto accedere alla carica di parlamentare, perché sarebbero stati costretti a rinunciare al lavoro per esercitare le funzioni elettive e non avrebbero avuto altri mezzi di sostentamento.

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ DI INCOMPATIBILITÀ E DI INCANDIDABILITÀ

L'art. 65 della Costituzione stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore .

L'ineleggibilità riguarda i casi di quelle persone che nella competizione elettorale potrebbero trarre un vantaggio dall'incarico pubblico che ricoprono. Ad esempio sono esclusi dal voto i magistrati nella circoscrizione in cui esercitano la giurisdizione, il capo ed il vice capo della polizia, i presidenti delle giunte provinciali ed i sindaci dei comuni con più di ventimila abitanti.

L'incompatibilità riguarda i casi di quelle persone che si trovino a ricoprire due cariche pubbliche tra loro in conflitto. In questo caso si ha l'obbligo di scegliere tra l'uno o l'altro incarico. Ad esempio sono incompatibili le cariche di deputato e di senatore o quella di parlamentare e di consigliere regionale.

La legge Severino (Decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012) prevede l'incandidabilità per coloro che abbiano riportato una condanna definitiva ad una pena superiore a due anni per delitti di stampo mafioso, per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e per delitti non colposi, consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.

Non bisogna confondere le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità con quelle di incapacità elettorale che riguarda, ad esempio, i minori e coloro che abbiano ricevuto sentenze di condanna irrevocabili o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza. La incapacità elettorale riguarda sia l'elettorato attivo che quello passivo.

LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO


Funzione
legislativa

Funzione di
indirizzo e
controllo
politico

Funzione di
bilancio

Funzioni
esercitate dal
Parlamento in
seduta comune

LA FUNZIONE LEGISLATIVA



LA FUNZIONE LEGISLATIVA

La funzione legislativa è certamente la più importante tra quelle svolte dal Parlamento.

Essa consiste nel complesso di attività e procedure che hanno come fine la formazione di una nuova legge.

L'art. 70 della Costituzione prescrive che "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere", ciò vuol dire che ogni nuova legge deve essere esaminata ed approvata con lo stesso testo sia dalla Camera dei Deputati sia dal Senato della Repubblica.

L'iter di approvazione di una legge ordinaria è piuttosto complesso e si compone di cinque diverse fasi:

1. Iniziativa
2. Approvazione
3. Promulgazione
4. Pubblicazione
5. Efficacia

Il **procedimento ordinario** nella fase di discussione e approvazione prevede che, in ciascuna delle due Camere, il testo della nuova legge, redatto in articoli separati, sia prima esaminato dalla Commissione permanente competente per materia e poi votato in Aula dall'intera Assemblea.

Il **procedimento abbreviato** si adotta nei casi di urgenza, come nel caso dei Decreti Legge approvati dal Governo nei casi di necessità ed urgenza che devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro emanazione. In questo caso si segue la procedura ordinaria, ma con tempi ridotti.

Il **procedimento speciale** si adotta per le leggi di minore importanza e consente che esse siano approvate direttamente dalla Commissione permanente competente per materia senza necessità del passaggio in aula.

Per le leggi di revisione costituzionale e per le altre leggi costituzionali si adotta la "c.d." **procedura aggravata** che comporta, tra l'altro, la necessità di una doppia approvazione dello stesso testo da parte di ciascuna delle due Camere.

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI

PRESENTAZIONE

- Una nuova proposta di legge può essere presentata al Parlamento, per chiederne l'approvazione, da cinque categorie di soggetti:
 - I membri del Parlamento.
 - Il Governo.
 - I Consigli regionali.
 - Il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro).
 - Il popolo.
- Le proposte di legge presentate dal Governo assumono il nome di disegno di legge. Il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante la presentazione, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto di legge redatto in articoli. Si tratta, insieme alla "c.d." petizione popolare, disciplinata dall'ultimo comma dell'art 71 della Costituzione, ed al referendum abrogativo, di uno dei pochi istituti di democrazia diretta previsti nel nostro ordinamento.

APPROVAZIONE

- La proposta di legge può essere indifferentemente presentata sia all'uno che all'altro ramo del Parlamento (Camera dei deputati o Senato della Repubblica). Essa verrà esaminata dalla commissione parlamentare permanente del ramo del Parlamento ove è stata presentata e quindi discussa in aula per l'approvazione. Se il testo viene approvato viene trasmesso all'altro ramo del Parlamento ove si seguirà lo stesso iter. I due rami del Parlamento devono approvare lo stesso iter. Se il testo viene approvato dal secondo ramo del Parlamento con delle modifiche (*c.d. emendamenti*) esso deve tornare nel primo ramo del parlamento per l'approvazione degli emendamenti. In alcuni casi può essere seguita una procedura abbreviata. Se la legge non è ritenuta di fondamentale importanza la commissione parlamentare cui è assegnata non si limita ad esaminarla (*c.d. commissione referente*) ma la approva (*c.d. commissione deliberante*) senza necessità del passaggio in aula.

PROMULGAZIONE

- Il testo approvato dalle due Camere deve essere promulgato (cioè sottoscritto) dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla sua approvazione (o nel diverso termine indicato dalle stesse Camere). Il Presidente della Repubblica può per una sola volta rinviare la legge alle Camere per un nuovo esame. Se però le Camere approvano lo stesso testo di legge esso deve essere promulgato così come è, senza possibilità di ulteriori esami o ripensamenti.

PUBBLICAZIONE

- Dopo la promulgazione la nuova legge deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Solamente con la pubblicazione la nuova legge può essere conosciuta dai cittadini che avranno l'obbligo di rispettarla.

ENTRATA IN VIGORE

- Di norma la legge entra in vigore nel quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Si tratta del "c.d." periodo di "vacatio legis" (espressione latina) che è necessario per dare ai cittadini il tempo necessario per poter apprendere dell'esistenza della nuova legge che dovrà essere rispettata. Caso per caso il Parlamento può però stabilire un periodo di "vacatio legis" più corto o più lungo.

Le Commissioni Parlamentari Permanenti

Sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, si costituiscono 14 Commissioni permanenti.

Il numero delle Commissioni permanenti è fissato dai regolamenti di ciascuna Camera.

Le Commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione fra i gruppi parlamentari, che distribuiscono a tal fine fra queste i propri componenti, e all'atto della costituzione eleggono un Presidente e un Ufficio di Presidenza.

Nelle proprie materie di competenza, le Commissioni permanenti svolgono funzioni legislative, conoscitive, di indirizzo e di controllo.

Ogni progetto di legge, presentato in uno dei rami del parlamento, è assegnato dal Presidente di ciascun ramo alla Commissione volta per volta competente sulla materia trattata dal progetto.

Quando sono chiamate a riferire all'Assemblea su un progetto di legge, si dice che le Commissioni operano in **sede referente**. La Commissione svolge in tal caso un'istruttoria sul progetto di legge, nella quale deve valutare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo.

Quando il progetto di legge contiene disposizioni di interesse anche di altre Commissioni, queste lo esaminano in **sede consultiva**, cioè per formulare un parere da indirizzare alla Commissione competente in sede referente. Particolare importanza rivestono i pareri della Commissione bilancio, incaricata di verificare l'impatto dei progetti di legge sulla finanza pubblica e della Commissione Affari costituzionali, che verifica la compatibilità del progetto di legge sull'ordinamento costituzionale.

Nel caso in cui su un progetto di legge vi sia un consenso molto esteso, può essere attribuito alle Commissioni non solo l'esame, ma anche l'approvazione definitiva di quel progetto. In questo caso si dice che le Commissioni operano in **sede deliberante** o legislativa.

Alle Commissioni permanenti può anche essere attribuito il compito di predisporre un testo di legge da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. In questo caso la Commissione si riunisce in **sede redigente**.

Le Commissioni permanenti alla Camera:

- I Commissione Affari Costituzionali
- II Commissione Giustizia
- III Commissione Affari Esteri e Comunitari
- IV Commissione Difesa
- V Commissione Bilancio
- VI Commissione Finanze
- VII Commissione Cultura, Scienze Ed Istruzione
- VIII Commissione Ambiente
- IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni
- X Commissione Attività Produttive, Commercio e Affari Costituzionali,
- XI Commissione Lavoro Pubblico E Privato
- XII Commissione Affari Sociali
- XIII Commissione Agricoltura
- XIV Commissione Politiche Dell'unione Europea

Le Commissioni permanenti al Senato:

- I Commissione Affari costituzionali
- II Commissione Giustizia
- III Commissione Affari esteri, emigrazione
- IV Commissione Difesa
- V Commissione Bilancio
- VI Commissione Finanze e tesoro
- VII Commissione Istruzione pubblica, beni culturali
- VIII Commissione Lavori pubblici, comunicazioni
- IX Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare
- X Commissione Industria, commercio, turismo
- XI Commissione Lavoro, previdenza sociale
- XII Commissione Igiene e sanità
- XIII Commissione territorio, ambiente, beni ambientali
- XIV Commissione Politiche dell'Unione europea

ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E DELLE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI (PROCEDURA AGGRAVATA)

Proposta di legge
Governo – Parlamento – Regioni – CNEL – Popolo

Approvazione
L'art. 138 della Costituzione prescrive che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore di tre mesi l'una dall'altra.

Se la legge viene approvata a maggioranza assoluta, entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (con scopo conoscitivo), un quinto dei membri del Parlamento, il Governo o cinque Consigli Regionali possono chiedere che sia sottoposta a referendum popolare (referendum costituzionale).

Se viene chiesto il referendum ed esso ha esito positivo la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica ed entra in vigore, se invece esso ha esito negativo la legge non viene ad esistenza e non entra in vigore.

Se la legge viene approvata in entrambi i rami del Parlamento con la maggioranza dei due terzi non si dà corso al referendum popolare. Essa quindi viene:

Promulgata dal presidente della Repubblica.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Entra in vigore.



LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO

La forma di governo prevista dalla Costituzione Repubblicana è quella conosciuta come democrazia parlamentare. Il Parlamento, eletto a suffragio universale diretto, è l'organo costituzionale depositario della sovranità popolare. Ciò vuol dire non solo che il Governo deve avere la fiducia del Parlamento, ma anche che il Parlamento, in vari modi, svolge una costante opera di indirizzo e controllo politico sull'operato del Governo.

La funzione di controllo e indirizzo politico viene esercitata mediante i seguenti istituti:

Interrogazione. Domanda rivolta per iscritto al Governo o a un singolo ministro per ottenere notizie relative ad un fatto determinato che abbia rilevanza politica.

Interpellanza. Domanda rivolta per iscritto da un parlamentare per conoscere in modo approfondito qual è stato o quale sarà il comportamento del Governo in relazione ad un fatto determinati che abbia rilevanza politica.

Mozione. Proposta rivolta da un Presidente di gruppo o da dieci parlamentari per ottenere l'approvazione di una mozione da parte della assemblea della Camera in cui viene presentata. Particolare importanza assumono le mozioni di fiducia o di sfiducia dalle quali dipende la permanenza in carica del Governo.

Risoluzione. Chiude il dibattito aperto con la presentazione della mozione.

Indagine conoscitiva. È rivolta ad acquisire notizie, informazioni e documenti su fatti determinati che abbiano rilevanza politica, anche attraverso l'audizione di ministri, funzionari della P.A. o semplici cittadini.

Inchiesta. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse nominando all'uopo un'apposita commissione nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari. Le Commissioni d'inchiesta, previste dall'art. 82 della Costituzione, possono essere nominate con semplice risoluzione, se monocamerale, o con legge, se bicamerale. Per le inchieste di maggiore importanza si procede normalmente alla istituzione di una Commissione bicamerale. Fin dalla VIII legislatura è sempre esistita una Commissione bicamerale sulla mafia.

FUNZIONE DI BILANCIO

La Costituzione, prevedendo l'approvazione annuale di una legge sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dello stato, ha disposto un controllo molto severo e penetrante da parte del Parlamento sull'attività finanziaria del Governo, che ha il compito di dirigere la politica economica del paese.

La legge sul bilancio preventivo è disciplinata dall'art. 81 della Costituzione che introduce dei principi molto severi:

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ALTRE FUNZIONI

La Costituzione agli articoli 78,79 ed 80 attribuisce al Parlamento le seguenti specifiche funzioni:

Art. 78 Cost. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79 Cost. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Art. 80 Cost. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

FUNZIONI ESERCITATE DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Le Camere, come si è visto, operano separatamente e svolgono la propria attività ciascuna secondo il proprio regolamento.

La Costituzione prevede però che alcune deliberazioni debbano essere adottate dal Parlamento in seduta comune:

L'elezione del Presidente della repubblica ed il suo giuramento.

L'elezione di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale.

La messa in stato d'accusa del Capo dello Stato per alto tradimento o attentato alla Costituzione.

L'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati, ne adotta il regolamento e si riunisce nella sede di questa, nel palazzo di Montecitorio.

La riforma del Senato in sintesi

Il giorno 8 Agosto 2014 il senato della Repubblica ha approvato, in prima deliberazione, il disegno di legge di iniziativa del governo teso al superamento del bicameralismo paritario, alla riduzione del numero dei parlamentari, al contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, alla soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro ed alla revisione del Titolo V della parte II della Costituzione. In sintesi esso prevede:

Soltanto la Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Conseguentemente soltanto i membri della Camera dei deputati rappresentano la Nazione.

Resta ferma la previsione che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 (famiglia) e 32 (salute) secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

La riserva di legge assoluta di cui agli artt. 78 (deliberazione dello stato di guerra), 79 (leggi di amnistia e indulto) e 80 (autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali) è attribuita in via esclusiva alla Camera dei deputati.

Profili critici sul disegno di legge di modifica del Senato

Il giorno 8 Agosto 2014 il senato della Repubblica ha approvato, in prima deliberazione, il disegno di legge di iniziativa del governo teso al superamento del bicameralismo paritario, alla riduzione del numero dei parlamentari, al contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, alla soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro ed alla revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.

In sintesi le innovazioni più significative che sono state introdotte possono essere così riassunte: no all'elezione diretta dei senatori, no al voto di fiducia del Senato al governo, no al voto del Senato sulla legge di bilancio, no all'indennità ai senatori, si ha una composizione mista tra membri delle regioni rappresentanti dei comuni, si ha una nuova concezione di Senato privo della funzione di indirizzo politico. La Camera dei deputati diventerebbe così titolare in via esclusiva del rapporto di fiducia e di controllo sul governo, mentre il Senato diventerebbe l'organo rappresentativo degli enti territoriali, con funzioni prevalentemente consultive.

È stato autorevolmente osservato che questa proposta di riforma non riguarda tanto la tecnica di ingegneria costituzionale quanto piuttosto la sostanza è la "tradizione vivente" della democrazia italiana.

Il bicameralismo italiano è stato scelto dai padri costituenti per ripartire la sovranità democratica in due camere ed evitare le "c.d." dittature della maggioranza. Nell'assemblea costituente la proposta del bicameralismo venne presentata dall'onorevole Mortati, democristiano e dall'onorevole Conti, repubblicano. Secondo il Mortati, esponente del pensiero cattolico, il Senato avrebbe dovuto garantire gli interessi dei territori, mentre la Camera avrebbe dovuto garantire la rappresentanza politica.

Nella prospettiva democristiana il Senato avrebbe dovuto coniugare due elementi fondamentali della tradizione cattolica: l'autonomia dei territori e dei corpi intermedi, intesi come rappresentanza degli interessi sociali più importanti (per esempio la cultura, la giustizia, il lavoro, l'industria, l'agricoltura). La scelta del bicameralismo perfetto fu poi condizionata dalla necessità di superare i veti incrociati delle forze politiche presenti nella costituente.

L'esperienza maturata in quasi 70 anni di vita repubblicana può fare affermare che il sistema bicamerale perfetto, descritto dagli articoli 55 s.s. della costituzione, come è stato autorevolmente affermato, ha costituito "il compromesso infelice di posizioni politiche inconciliabili tra loro. In sostanza si è arrivati al bicameralismo perfetto per una serie di no di veti incrociati: no al Senato delle regioni, No al Senato corporativo, no al mono Cameralismo.

Per questo sia il governo Letta sia il governo Renzi hanno pensato di recuperare lo spirito della costituente, proponendo un Senato che si ponga come ponte tra lo Stato e delle autonomie locali e diventi il luogo della ricomposizione dei conflitti politici. La proposta del governo ha il merito di proporre due riforme condivise dalla dottrina: il superamento del bicameralismo perfetto e lo sganciamento del Senato dal rapporto di fiducia al governo. La prospettiva è quella di costituire un Senato federatore che fungerebbe da cerniera tra le autonomie locali, lo Stato e l'unione europea e sarebbe in grado di recepire e attuare i circa 10.000 provvedimenti europei e gestire i fondi europei. In questa prospettiva, la Camera rappresenterebbe la forma di governo e il Senato la forma di Stato.

Il nodo da sciogliere più importante della riforma è quello della composizione del Senato.

La proposta del governo Renzi, infatti, prevede un'assemblea non elettiva, composta da membri di diritto (i governatori delle regioni ai sindaci dei capoluoghi), eletti di secondo grado (una rappresentanza di sindaci ed i rappresentanti dei consigli regionali), e un numero di senatori (cinque o forse 10) nominati per sette anni dal presidente della Repubblica. A questo riguardo molte voci critiche si sono levate è stato osservato che con l'escludere il passaggio della elezione dei senatori ci si rischierebbe di negare al Senato il carattere proprio del parlamento, che è tale in quanto formato dalla volontà popolare. Si ripeterebbe quanto è già accaduto in Germania dove la corte costituzionale tedesca ha dichiarato che il Bundesrat non può essere considerato un organo parlamentare, in quanto non è espressione diretta della volontà popolare.

Si costituirebbe un ingiustificato squilibrio di poteri tra i deputati e i senatori ove questi ultimi, come proposto dal governo, fossero nominati senza la garanzia della elezione, senza vincolo di mandato e privi della immunità parlamentare. Non è ancora chiaro poi se i senatori saranno politicamente neutri o saranno espressione delle maggioranze politiche dei consigli regionali dai quali verranno espressi e in che proporzione le diverse regioni italiane concorreranno a mandare senatori a Roma. Non è poi chiaro se l'eventuale decadenza da sindaco o da consigliere regionale, per effetto di un procedimento della magistratura, comporti anche la decadenza da senatore; non è poi chiaro con quale periodicità e in che modo si debba procedere al rinnovo del Senato.

In generale poi la complessa divisione di competenze tra le due camere è poco convincente. Davanti alla confusione, che governa ancora la proposta del governo, molte voci si sono levate per proporre un mono cameralismo perfetto che è poi in vigore in 39 ordinamenti giuridici nazionali con modelli di democrazie avanzate, come nei paesi scandinavi. La Camera dei deputati sta ora esaminando il disegno di legge approvato dal Senato e sembra intenzionata ad apportare significative modifiche.

Iter di approvazione del disegno di legge costituzionale avente ad oggetto disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della costituzione, presentato dal presidente del consiglio dei ministri Renzi e dal ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento Boschi.

Approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica l'8 agosto 2014.

Modificato, in prima deliberazione della camera dei deputati il 10 marzo 2015.

Modificato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica il 13 ottobre 2015.

Il voto finale della camera è atteso per l'11 gennaio 2016, la riforma diventerà legge soltanto se riuscirà a superare il referendum costituzionale che si voterà nell'autunno del 2016.

ITER DI APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DEL SENATO

Approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica l'8 agosto 2014.

Modificato, in prima deliberazione della camera dei deputati il 10 marzo 2015.

Modificato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica il 13 ottobre 2015.

In terza lettura al Senato i voti favorevoli sono stati 178, i voti contrari 16, gli astenuti sette. Il testo della riforma del Senato passa alla Camera per la quarta e definitiva lettura.

Il voto finale della camera è atteso per l'11 gennaio 2016, la riforma diventerà legge soltanto se riuscirà a superare il referendum costituzionale che si voterà nell'autunno del 2016.

Le più significative modifiche al disegno di legge costituzionale di riforma del Senato dopo l'approvazione in terza lettura da parte del Senato, avvenuta il 13 ottobre 2015.

Il numero dei senatori passa da 315 a 100. 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 senatori nominati dal capo dello Stato per 7 anni.

Il Senato non avrà più il potere di dare o togliere la fiducia al governo, che sarà una prerogativa della Camera.

Il Senato avrà però la possibilità di esprimere proposte di modifica anche sulle leggi che esulano dalle sue competenze.

I senatori non saranno più eletti durante le elezioni politiche, ma in forma comunque diretta durante le elezioni regionali. Ad esempio attraverso un listino apposito o attraverso la nomina dei più votati.

LEGISLATURE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Assemblea Costituente	dal 02/06/1946 - al 08/05/1948	IX Legislatura	dal 12/07/1983 - al 01/07/1987
I Legislatura	dal 08/05/1948 - al 24/06/1953	X Legislatura	dal 02/07/1987 - al 22/04/1992
II Legislatura	dal 25/06/1953 - al 11/06/1958	XI Legislatura	dal 23/04/1992 - al 14/04/1994
III Legislatura	dal 12/06/1958 - al 15/05/1963	XII Legislatura	dal 15/04/1994 - al 08/05/1996
IV Legislatura	dal 16/05/1963 - al 04/06/1968	XIII Legislatura	dal 09/05/1996 - al 29/05/2001
V Legislatura	dal 05/06/1968 - al 24/05/1972	XIV Legislatura	dal 30/05/2001 - al 27/04/2006
VI Legislatura	dal 25/05/1972 - al 04/07/1976	XV Legislatura	dal 28/04/2006 - al 28/04/2008
VII Legislatura	dal 05/07/1976 - al 19/06/1979	XVI Legislatura	Dal 28/04/2008 - al 14/3/2013
VIII Legislatura	dal 20/06/1979 - al 11/07/1983	XVII Legislatura	Dal 15.3.2013 – in carica



Facciata posteriore del palazzo di Montecitorio



Palazzo di Montecitorio



Ingresso laterale di Palazzo Madama

Diapositiva n. 1 - Modulo 1 - U.D. 2 - Il Parlamento

Diapositiva n. 2 - Il Parlamento

Diapositiva n. 3 - La Camera dei Deputati

Diapositiva n. 4 - Approfondimento: Palazzo di Montecitorio

Diapositiva n. 5 - Il Senato della Repubblica

Diapositiva n. 6 - Approfondimento: Palazzo Madama

Diapositiva n. 7 - Stato giuridico dei parlamentari

Diapositiva n. 8 - Cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità

Diapositiva n. 9 - Le funzioni del Parlamento

Diapositiva n.10 - La funzione legislativa

Diapositiva n.11 - Iter di approvazione di una legge formale

Diapositiva n. 12 - Le commissioni parlamentari permanenti

Diapositiva n. 13 - Iter di approvazione di una legge costituzionale

Diapositiva n. 14 - La funzione di indirizzo e controllo politico

Diapositiva n. 15 - La funzione di bilancio

Diapositiva n. 16 - Le funzioni esercitate dal Parlamento in seduta comune

Diapositiva n. 17 - La riforma del Senato in sintesi

Diapositiva n. 18 - Profili critici della riforma del Senato

Diapositiva n. 19 - Iter di approvazione del disegno di legge di revisione del Senato

Diapositiva 20 - Modifiche in 3 lettura del disegno di legge di revisione del Senato

Diapositiva n. 21 - Legislature della Repubblica italiana

Diapositiva n. 22 - Fotografie

Diapositiva n. 23 - Indice

Diapositiva n. 24 - Indice